



# PROVINCIA di CAMPOBASSO

## CALENDARIO ITTICO

<http://www.fiumi.com/>

Le acque interne ricomprese nel territorio della Provincia di Campobasso sono classificate come di seguito:

### Acque principali

#### *Categoria "A"*

Fiume Biferno: tratto compreso tra il ponte della ferrovia in prossimità della stazione di Guglionesi e la foce in mare;  
Fiume Trigno: tratto compreso tra la confluenza con il fiume Treste e la foce in mare;  
tratto per 1 Km verso monte a partire dalla foce per i torrenti Tecchio, Sinarca e Saccione.

### Acque principali

#### *Categoria "B"*

Fiume Biferno: tratto compreso tra il punto di presa della Centrale Idroelettrica denominata "Centrale Molise 5" e il ponte della ferrovia in prossimità della stazione di Guglionesi, compreso l'invaso di Guardialfiera;  
Fiume Trigno: tratto compreso tra il confine con la Provincia di Isernia e la confluenza con il fiume Treste;  
Fiume Fortore: tratto molisano;  
Torrente Tappino e suoi affluenti: tratto tra le sorgenti e l'invaso di Occhito compreso (sponda molisana);  
Lago in C.da Carbone (Vinchiaturo);  
Lago degli Innamorati (Montefalcone nel Sannio).

### Acque secondarie

#### *Categoria "C"*

Fiume Biferno: tratto compreso tra le sorgenti e il punto di presa della Centrale Idroelettrica denominata "Centrale Molise 5";  
Torrente Callora: tratto tra il confine con la Provincia di Isernia e la confluenza con il torrente Rio compreso gli affluenti;  
Torrente Quirino: tratto tra le sorgenti e la confluenza con il fiume Biferno compreso gli affluenti e l'invaso di Arcichiaro;  
Torrente Rio: tratto tra il confine con la Provincia di Isernia e la confluenza con il fiume Biferno compreso gli affluenti;  
Fiume Tamarro: tratto tra le sorgenti e i confini con la Provincia di Benevento compreso gli affluenti;  
Torrente Tappone: tratto tra le sorgenti e la confluenza con il torrente Tamarro compreso gli affluenti;

**Le restanti acque interne della Provincia, precedentemente non elencate, sono inserite nella "categoria B".**

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica sono istituite le seguenti zone protette:

### Zone di frega

Fiume Biferno: tratto a partire dalla sorgente S. Maria dei Rivoli per circa 400 m a valle;  
tratto a partire dalla sorgente Pietracaduta per circa 300 m a valle;  
tratto a partire dalla sorgente Rio Freddo per circa 300 m a valle;  
Torrente Quirino: tratto a partire dalla sorgente per 1 Km a valle;  
Fiume Tamarro: tratto del "Fosso della Fota" a partire dal Molino "Peluso" per 1 Km a valle.

### Zona di ripopolamento

Fiume Biferno: tratto a partire dalla confluenza con il "fosso delle Cese", in agro del Comune di Colle D'Anchise, per 1 Km a monte;

**Nelle zone di ripopolamento e nelle zone di frega è vietato l'esercizio della pesca.**

### Zona No Kill

Fiume Biferno: tratto a partire dal ponte "La Macchione", in prossimità del bivio di Casalciprano, per 500 m a monte.

**Nelle zone "No Kill" vi è l'obbligo di rilascio in acqua del pescato.** E' consentita esclusivamente la pesca con sistemi a mosca e con coda di topo; gli ami devono essere sprovvisti di ardiglioni o con ardiglioni schiacciati. E' inoltre vietato l'uso e la detenzione del guadino.

### Tratti in concessione

Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 30 luglio 1998 n° 7 e ss.mm., sono stati concessi alle Associazioni Pesca Sportive i seguenti tratti del Fiume Biferno:

"F.I.P.S.A.S.": Acque di categoria "C" - tratto compreso tra il Km 21 della S.S. n° 647 e il bivio di Casalciprano;  
Associazione Pescasportiva "TRIDEA": Acque di categoria "C" - tratto compreso tra lo svincolo per Baranello (ponte "Veticozze") e lo svincolo di Busso (ponte "Regio");  
Associazione "A.R.C.I." Larino: Acque di categoria "B" - tratto compreso tra il Km 61+900 e il Km 64+400 della S.S. n° 647 Bifernina;  
Associazione Pescambiente: Acque di categoria "C" - tratto a partire dal ponte "Veticozze", in prossimità del bivio per Baranello, per circa 1000 metri a monte fino al limite della zona di ripopolamento;  
Associazione "La Pineta": Acque di categoria "C" - tratto compreso tra il divieto di pesca permanente sopra l'impianto di Trivisonno, per circa 1000 metri a monte.  
Associazione A.R.C.I. di Ripalimosani: Acque di categoria "B" - tratto compreso tra il Km 30+400 e il Km 32.200 della S.S. n° 647 Bifernina;

## DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di pesca a tutte le specie ittiche dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno nel tratto del fiume Biferno compreso tra lo sbarramento "Valle Cupa", in prossimità del bivio di Lupara e il punto di immissione del fiume stesso nell'invaso di Guardialfiera, in corrispondenza del Km 51 della S.S. 647 Bifernina.

E' fatto, altresì, **assoluto divieto di pesca permanente a tutte le specie ittiche**, per motivi di pericolo, nell'invaso di "Arcichiaro" e nei seguenti tratti del fiume Biferno:

- tratto compreso tra la sezione del fiume posta a 300 metri a monte dell'impianto di Trivisonno e lo svincolo per Limosano sulla S.S. n° 647 Bifernina (località Covatta);
- tratto per 200 metri a monte e 500 metri a valle dallo sbarramento dell'invaso di Guardialfiera;

La pesca dei salmonidi, ciprinidi e di tutte le altre specie consentite dalla L.R. n° 7/98 e ss.mm. può essere praticata un'ora prima del sorgere del sole sino ad un'ora dopo il tramonto. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B" ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca è consentita solo a valle della diga del Liscione.

Nelle acque classificate di categoria "C" **è vietato l'esercizio della pesca** a tutte le specie ittiche dal **primo lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo**. In tutte le acque interne della Provincia **è vietata la pesca** delle seguenti specie ittiche nei periodi appresso specificati e aventi le misure inferiori a quelle di seguito indicate:

BARBO	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 20;
CARPA	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 30;
CAVEDANO	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 18;
LUCCIO	dal 31 gennaio fino al 31 marzo	misura minima di cattura cm 35;
PERSICO REALE	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 20;
PERSICO TROTA	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 20;
TEMOLO	dal 30 settembre fino al 31 marzo	misura minima di cattura cm 25;
TINCA	dal 1° maggio fino al 31 maggio	misura minima di cattura cm 20;
TROTA	dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio	misura minima di cattura cm 20;
SALMERINO	dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio	misura minima di cattura cm 25;
GHEPPIA		misura minima di cattura cm 25;
ANGUILLA		misura minima di cattura cm 25;
CEFALO o MUGGINE		misura minima di cattura cm 20.
GAMBERO	SEMPRE.	

La cattura delle seguenti specie ittiche è limitata, per ciascun pescatore e per giornata di pesca, come appresso indicato:

**8** (otto) capi di trota; **4** (quattro) capi di temolo; **20** (venti) capi fra barbi e cavedani; **20** (venti) capi fra carpe e tinche; **10** (dieci) capi di persico reale; **20** (venti) capi di persico trota; **10** (dieci) capi di luccio; **30** (trenta) capi di gheppia; **30** (trenta) capi di cefalo; **30** (trenta) capi di anguilla.

I pesci inferiori alla misura consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo, altresì, alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito l'amo o la slamatura appaia difficoltosa.

## ATTREZZI CONSENTITI

Gli attrezzi consentiti per la pesca nelle acque di categoria "A", "B" e "C", ad ogni pescatore munito di licenza, sono i seguenti:

### Acque di categoria "A"

- **una o due canne**, con o senza mulinello, con esca artificiale armata con non più di 5 ami collocate entro il raggio di 10 m;
- **una bilancella** con lato massimo della rete di m 1,50 montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20. L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto. La distanza tra due pescatori con bilancella o con canna deve essere minimo di m 15. E' vietato l'uso contemporaneo dei due attrezzi.

Per i pescatori di mestiere in possesso della licenza di tipo "A" sono consentiti gli attrezzi di seguito elencati:

- **un tramaglio** di lunghezza non superiore a m 20 con il lato delle maglie della rete interna non inferiore a mm 20 che comunque non occupi oltre la metà del letto del fiume;
- **una bilancia** con lato della rete di m 1,50 e il lato delle maglie della rete non inferiore a mm 20;
- **nassa**: da una a cinque con distanze tra vimini e corde metalliche, o le maglie delle reti, non inferiore a mm 20;
- **lenzara**: con un massimo di 15 ami, la cui apertura, misurata dalla punta dell'asta, non sia inferiore a mm 15;
- **una o due canne per pescatore**, con un massimo di tre ami per canna, con o senza mulinello comprese in un raggio di m 10;
- **un guadino**;
- **un bilancione** con rete suddivisa in due parti di cui una parte centrale con lato inferiore a m 1,50 e con maglia non inferiore a mm 10 per lato e una parte esterna con lato massimo di m 3,00 e con maglia non inferiore a mm 20 per lato;
- **trabucco** con rete suddivisa in due parti di cui la parte centrale con lato inferiore a metri 4,00 e maglie non inferiori a mm 10 per lato e la parte esterna con lato massimo di metri 20 con maglia non inferiore a mm 20 per lato che comunque non occupi oltre la metà del letto del fiume o dell'alveo idrico.

E' vietato l'uso contemporaneo di più di un attrezzo, ad esclusione delle due canne.

### Acque di categoria "B"

- **una o due canne** armate con un solo amo, con o senza mulinello collocate entro un raggio di m 10. E' consentita la pesca a lancio con esca artificiale armata con non più di 5 ami;
- **una bilancella** con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra e lato delle maglie della rete non inferiore a mm 20; l'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto.

### Acque di categoria "C"

- **una canna**, con o senza mulinello, armata con un solo amo; è consentita la pesca al lancio con esca artificiale armata con non più di 5 ami. E' sempre vietato la pasturazione e l'uso come esca di sangue, organi contenente sangue, esche chimiche e la larva della mosca carnaria (bigattino).

### E' comunque vietato l'esercizio della pesca:

- con le mani e con sistemi subacquei;
- mediante reti ed apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più della metà della larghezza del bacino;
- con l'ausilio di fonti luminose; nella pesca notturna all'anguilla l'uso della luce è permesso solo per le fasi di innesco e preparazione delle lenze;
- mediante pasturazione ed esca con organi contenenti sangue e sostanze chimiche;
- con l'ausilio di esplosivi, corrente elettrica o sostanza stordenti o velenose; è altresì vietata la raccolta e detenzione di pesce ucciso o stordito con gli stessi mezzi;
- con la mazza, la fiocina il forcone, il bastone e con qualsiasi altro mezzo e attrezzo non ricompreso tra quelli consentiti;

- nei tratti in concessione senza il permesso del concessionario.

E' vietato altresì abbandonare esche, pesce o rifiuti (barattoli, carte, bottiglie, lattine, buste di plastica, ecc.), lungo i corsi d'acqua o gli specchi lacustri e nelle loro adiacenze.

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a m 10 in linea d'aria; tale limite è elevato a metri 15 per chi fa uso della bilancella. Nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a m 10, il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a 5 m a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori.